


VIII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**


Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Giovanni MACCHIAVELLO

avente ad oggetto: P.D.L. N.299 DEL 25.09.2007

“Norme per la disciplina del servizio di “mamma accogliente”

Presentata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 21 settembre 2007



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

RELAZIONE

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a due fenomeni, uno legato all'ambito lavorativo e l'altro a quello familiare, che hanno avuto un forte impatto sulla società moderna: il mutamento della condizione femminile e il passaggio dalla famiglia "allargata" tradizionale, che coinvolgeva nei compiti di cura ed educazione dei bambini anche i parenti più prossimi e che, quindi, non aveva bisogno di servizi di comunità rivolti ai minori, a quella "mononucleare".

Al giorno d'oggi si assiste ad una sempre maggiore affermazione della donna nel mondo del lavoro. Purtroppo questa realizzazione al di fuori delle mura domestiche spesso comporta grossi sacrifici e talvolta anche rinunce: la sempre maggiore difficoltà di conciliare il lavoro femminile con l'esigenza di accudire i figli dipende dal fatto che la donna lavoratrice difficilmente può contare sui servizi pubblici all'infanzia o sull'aiuto di un familiare, come succedeva nella famiglia allargata tradizionale.

La difficoltà di accesso al servizio dell'asilo nido comunale è dovuta non solo agli elevati costi del servizio stesso, ma anche all'insufficienza delle strutture e, quindi, dei relativi posti disponibili. Si vengono a creare lunghe liste di attesa che comportano una serie di disagi e problemi che, inevitabilmente, si ripercuotono sul mondo sociale: in particolare viene leso il diritto a lavorare, soprattutto delle donne, ancora oggi non pienamente tutelate. Emerge, quindi, l'urgenza di garantire sia il diritto alla cura e alla custodia dei figli, sia il diritto al lavoro dei genitori.

E', dunque, importante che le giovani coppie possano, nell'immediato futuro, sapere di poter fruire di servizi per la custodia ed educazione dei loro bambini evitando così di trovarsi di fronte al dilemma tra l'affermazione di sé nella vita sociale e professionale e l'aver una famiglia con dei figli.

In Liguria il numero degli asili nido non ricopre la domanda e molte coppie con bambini si trovano di fronte a lunghe liste d'attesa.

Occorre, quindi, trovare soluzioni alternative al nido tradizionale per rispondere al sempre più elevato numero di domande di accesso ai nidi e per venire incontro, anche economicamente, alle esigenze delle famiglie.

La Regione Liguria ha una legge regionale, la 64 del 1994, che disciplina gli asili nido e i servizi integrativi, la quale prevede sostanzialmente due tipologie di servizi all'infanzia: il servizio socio – educativo rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni (in sostanza gli asilo nido pubblici e privati) e i servizi integrativi all'asilo nido (ad esempio centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini).

Queste tipologie di servizi sono ormai inadeguate alle esigenze dei genitori lavoratori a cui la società moderna impone dei ritmi di lavoro troppo rigidi e troppo poco flessibili. Per far fronte a queste necessità la Regione Liguria ha dato vita ad un nuovo servizio sperimentale, attraverso il Progetto Liguria Famiglie, introducendo nuove figure di educatori per l'infanzia.

Con questa proposta di legge si vuole portare avanti il percorso iniziato con l'introduzione di queste tipologie di educatori dell'infanzia che ad oggi hanno una funzione sperimentale. In particolare, con questa pdl, si intende istituire il servizio di “mamma accogliente”, in quanto riteniamo che questo servizio, meglio di altri, possa affrontare le esigenze delle famiglie con figli in età infantile, offrendo:

- a) un minor costo del servizio, in quanto viene stabilito in base al monte ore richiesto prevedendo una maggiorazione per il festivo e il notturno,
- b) una maggior flessibilità del servizio, in quanto viene offerto 24 ore al giorno, in base alla richiesta posta dalla famiglia, con definizione degli orari e delle aspettative.

Riteniamo che l'esperienza diretta- si parla di una “mamma” che svolge il servizio – ed una formazione adeguata in collegamento con una organizzazione non lucrativa che abbia le necessarie professionalità, siano le basi per assicurare la qualità del servizio. Non si vuole porre come preconditione il possesso di determinati titoli di studio, a differenza di quanto sarebbe richiesto ad un educatore domiciliare o familiare, bensì si vuole porre come condizione fondamentale la formazione ed il collegamento con una organizzazione non lucrativa (cooperativa o associazione), che garantisca comunque anche l'aggiornamento e l'assistenza pedagogica.

Qualcuno potrebbe obiettare che la mancanza di un determinato titolo di studio (così come previsto dalla l.r. 64/94) faccia apparire la figura della mamma accogliente di minor qualità, rispetto ad esempio alla figura dell'educatore familiare o domiciliare. In realtà non è così in quanto l'aspetto professionale viene assicurato dall'organizzazione di supporto cui spetta il compito di dare alla mamma accogliente una formazione iniziale, che consiste in una profonda conoscenza di nozioni che riguardano la cura e l'igiene alimentare del bambino, di elementi fondamentali di psicologia

dell'età evolutiva e di pedagogia, di tecniche di comunicazione e organizzazione dell'attività ludica. Inoltre, la mamma accogliente opera presso il proprio domicilio, in un ambiente domestico che deve essere pensato e organizzato per accogliere i bambini ospitati e per rispondere a tutte le loro esigenze. Ed è proprio questa dimensione familiare il punto di forza di questo servizio, perché ciascun bambino, pur facendo parte di un gruppo, può mantenere le abitudini di tutti i giorni, e, soprattutto stare a contatto con una figura "materna" che lo accudisce rispettando le sue esigenze e le sue peculiarità. D'altro canto la dimensione molto contenuta della comunità d'inserimento (si parla di 5 bambini) vince le resistenze di affidamento di bambini molto piccoli da parte delle famiglie e permette alla "mamma accogliente" di osservare i singoli bambini e creare per ciascuno di loro percorsi di personalizzazione educativa.

Inoltre il servizio, utilizzando domicilia privati, residenze delle singole "mamme accoglienti" permette di non dover creare particolari strutture evitando, così, costi di investimento iniziale molto elevati, che in zone periferiche e poco abitate potrebbero rivelarsi insostenibili sia per il privato che per l'ente pubblico. Non si deve dimenticare, infine, che tale servizio può offrire nuove opportunità di lavoro a quelle donne che, a causa della lontananza dal posto di lavoro, spesso inconciliabile con le esigenze familiari, non avrebbero la pur minima possibilità di accedere al mondo del lavoro

Proposta di legge regionale recante:

“Norme per la disciplina del servizio di “mamma accogliente”

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera a) dello Statuto, sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e ne esalta il ruolo determinante per l'assistenza, la cura, l'educazione e lo sviluppo dei figli.
2. La Regione riconosce il pluralismo delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale.
3. La Regione, per le finalità dei commi 1 e 2, riconosce il servizio di “mamma accogliente” quale strumento socio-educativo per la prima infanzia volto a favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo dei bambini e ad assicurare alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi.

Articolo 2

(Servizio di “mamma accogliente”)

1. Il servizio di “mamma accogliente” si pone in rapporto di complementarietà con gli asili nido pubblici e privati. Non è obbligatorio alcun collegamento con la rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi sociali presenti sul territorio comunale.
2. Il servizio, svolto senza fini di lucro, è promosso e gestito da cooperative e da associazioni di promozione sociale aventi come oggetto sociale l'offerta di servizi per l'infanzia, operanti da almeno tre anni nel territorio e iscritte rispettivamente nell'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modificazioni e nel registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).
3. I soggetti gestori di cui al comma 2 provvedono alla formazione, all'aggiornamento e al coordinamento delle persone che svolgono il servizio di “mamma accogliente”.
4. Il servizio consente alla famiglia di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale professionalmente idoneo, che svolge attività di assistenza, cura ed educazione infantile presso la propria abitazione.

5. Il servizio è riservato a bambini di età inferiore ai tre anni, per un numero massimo di cinque, compresi eventuali figli di età inferiore ai dieci anni della mamma accogliente.
6. Il servizio è flessibile e l'orario di apertura non può superare complessivamente le nove ore giornaliere. La durata, il monte ore e il calendario del servizio sono liberamente concordati tra le parti interessate, le quali possono altresì stabilire che il servizio si svolga in ore notturne o in giorni festivi.

Articolo 3

(Requisiti dei locali)

1. I locali presso i quali viene svolto il servizio di “mamma accogliente” devono essere conformi alle vigenti norme in materia di edilizia residenziale, igienico-sanitarie e di sicurezza previste per le civili abitazioni e rispondere, per quanto possibile, alle esigenze del bambino. In particolare l'abitazione deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:
 - a) certificazione relativa alla messa a norme degli impianti elettrici e di riscaldamento;
 - b) presenza di un bagno;
 - c) presenza di una cucina o di uno spazio di cottura;
 - d) presenza di almeno due stanze, di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini.
2. Il servizio può essere esercitato, previa comunicazione obbligatoria corredata dal piano descrittivo dell'attività, al Comune territorialmente competente da effettuarsi trenta giorni prima dell'avvio del servizio; si applicano le procedure di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comune competente verifica periodicamente presso l'ente gestore le condizioni igieniche, di sicurezza e ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.

Articolo 4

(Formazione e aggiornamento)

1. Per svolgere l'attività di “mamma accogliente” è richiesta la frequenza di un corso di formazione, organizzato dalle cooperative o dalle associazioni di cui all'articolo 2 comma 2, di durata non inferiore alle 400 ore, di cui 300 dedicate alla formazione teorica e 100 alla formazione pratica, presso strutture tradizionali o presso abitazioni in cui viene svolto il servizio di “mamma accogliente”.
2. Al corso di formazione di cui al comma 1, possono accedere mamme con almeno diciotto anni d'età ed in possesso del diploma della scuola dell'obbligo. Sono esonerati dal corso di

formazione coloro che sono in possesso di diploma di puericultrice o di attestato di qualifica di educatrice per la prima infanzia o equivalenti.

3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce eventuali ulteriori requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dei corsi per la formazione e l'aggiornamento delle operatrici.
4. Il corso si conclude con un esame finale, superato il quale è rilasciato un attestato di frequenza, requisito necessario per lo svolgimento del servizio di cui alla presente legge.
5. Le cooperative e le associazioni di cui all'articolo 2 comma 2 organizzano, a cadenza annuale, corsi di aggiornamento professionale rivolti alle operatrici del servizio.

Articolo 5

(Requisiti per lo svolgimento del servizio)

1. Possono svolgere il servizio di cui alla presente legge le mamme aventi i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) non aver riportato condanna definitiva per delitto non colposo di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, né procedimenti pendenti per gli stessi reati;
 - c) conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 4 comma 4 o dei titoli equivalenti di cui all'articolo 4 comma 2;
 - d) disponibilità di abitazione idonea ai sensi dell'articolo 3 comma 1.
2. I gestori sono tenuti:
 - a) a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo alle operatrici delle quali attuano il coordinamento;
 - b) a conservare la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti;
 - c) a tenere di un elenco aggiornato delle operatrici;
 - d) a garantire la copertura assicurativa dell'operatore e dei bambini assistiti in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

(Elenco regionale dei gestori del servizio di "mamma accogliente")

1. Le cooperative e le associazioni di cui all'articolo 2 comma 2, che gestiscono il servizio di "mamma accogliente" sono iscritte, previa specifica richiesta, nell'apposito elenco dei gestori tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale.
2. Le cooperative e le associazioni sono tenute a comunicare a cadenza semestrale il numero delle operatrici che svolgono il servizio in loro collegamento e dei bambini assistiti.

Articolo 7
(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi:
 - a) alle famiglie che si avvalgono del servizio di “mamma accogliente”;
 - b) alle cooperative e alle associazioni di cui all’articolo 2 comma 2 per le spese relative alla formazione, aggiornamento, coordinamento delle operatrici del servizio, nonché per la copertura assicurativa prevista all’articolo 5 comma 2 lettera d).
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.

Articolo 8
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione di cui all’articolo 4, le cooperative e delle associazioni di cui all’articolo 2 comma 2 possono avvalersi di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 comma 1.
2. Le operatrici che svolgono il servizio ai sensi del comma 1, che non siano esonerate dall’obbligo di frequenza del corso di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2, sono tenute a sanare la loro posizione nel primo ciclo formativo utile.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 Area X -U.P.B. 10.201 (Fondo per le politiche sociali).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.